



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Numero **274**
di data **30/08/2023**

Oggetto: **CUP F84J23000620006 - PNRR M2C4-Inv.2.2 - Intervento di efficientamento energetico del Municipio (realizzazione impianto fotovoltaico su copertura VVF) - ex L. 160/2019. Prenotazione della spesa a bilancio. Incarico progettazione esecutiva e DL/contabilità al per. ind. Giampiccolo Andrea (CIG:A006CE4CD0).**



COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO
Piazza Don Clemente Benetti, 2
38050 SCURELLE (TN)
Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670
e-mail: info@comune.scurelle.tn.it
C.F. e P. IVA 00301120226



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Oggetto: CUP F84J23000620006 - PNRR M2C4-Inv.2.2 - Intervento di efficientamento energetico del Municipio (realizzazione impianto fotovoltaico su copertura VVF) - ex L. 160/2019. Prenotazione della spesa a bilancio. Incarico progettazione esecutiva e DL/contabilità al per. ind. Giampiccolo Andrea (CIG: A006CE4CD0).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO -SETTORE EDILIZIA PUBBLICA-

Premesso che:

- o la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Piccole opere: art. 1 comma 29) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 entrata in vigore dal 01/01/2020, ha assegnato ai comuni fondi per interventi sul territorio;
- o il 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento UE 241/2021), che ha, altresì, introdotto il vincolo relativo alla soddisfazione del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, da doversi realizzare mediante una valutazione di conformità degli interventi previsti nell’ambito delle varie misure del PNRR, rispetto al principio del Do No Significant Harm” (DNSH), riferito al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, indicato all’articolo 17 del Regolamento(UE) 2020/852;
- o in data 13 luglio 2021, in seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa l’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, in merito alla MISSIONE 2 Componente 4, Investimento 2.2 – *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”* precisa che:
 - ☐ La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale. La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica. Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la

sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori. di piccola entità

- Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

o lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento:

- l'obiettivo M2C4-14 di completare almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30% degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità completati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il quarto trimestre 2023;
- e l'obiettivo M2C4-15 di completare almeno 30.000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il primo trimestre 2026;

o in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108/2021, di conversione del decreto legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

o in data 6 agosto 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 24/9/2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella tabella A. In particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'Interno le seguenti Missioni:

- "MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni". In particolare, per quanto concerne le piccole opere (art. 1, comma 29 e ss. Legge 160/2019) sono confluiti nel PNRR le annualità 2020 – 2024;

o tramite l'investimento 2.2 si punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane.

I progetti riguardano interventi finalizzati alla:

- a. prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati;
- b. messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico);
- c. efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

L'investimento 2.2 si colloca nell'ambito della Missione 2, Componente 4 (M2C4) del PNRR dedicata alla tutela del territorio e della risorsa idrica.

o per l'anno 2023 al Comune di Scurelle per l'investimento 2.2 della Missione 2 Componente 4 è stato assegnato l'importo di € 50.000,00,=.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione intende utilizzare l'intera quota di € 50.000,00 per promuovere un intervento di efficientamento dell'edificio in p.ed. 728 C.C. Scurelle (sede municipale) con la realizzazione di un impianto fotovoltaico posato sulla limitrofa p.ed. 1078 C.C. Scurelle (caserma VVF) anch'essa di proprietà comunale e collegata al municipio tramite cavidotti già posati.

Atteso che la progettazione dell'intervento di efficientamento deve essere eseguito da una figura esterna all'Amministrazione, in quanto presuppone competenze tecnico-professionali specifiche non disponibili nel personale dipendente dell'Amministrazione.

Attesa la necessità di provvedere pertanto all'affidamento di un incarico per la redazione di una progettazione esecutiva e direzione/contabilità dei lavori in argomento per un importo presunto di € 38.500,00.= per lavori a base d'asta.

Visto che la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed integrazioni, come da ultimo dalla L.P. 7 aprile 2011, nr. 7, concernente "norme in materia di Lavori Pubblici di interesse provinciale per la trasparenza degli appalti" e il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P 11 maggio 2012. nr. 9-84/Leg. (e per quanto applicabile il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010. nr. 207) disciplina, tra l'altro la materia relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori:

- in particolare all'art. 24 del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm. ed integrazioni, sopra citato, prevede l'affidamento diretto di un incarico professionale, qualora il corrispettivo da corrispondere al Professionista non ecceda l'importo di cui all'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, nr. 23 e ss.mm. ed integrazioni (con riferimento diretto alle soglie previste dall'ordinamento statale);
- all'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgv. 50/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) si prevede l'affidamento diretto fino all'importo di 140.000,00.= per forniture e servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria) nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e proporzionalità.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che sia opportuno affidare la progettazione e DL/contabilità dell'Intervento di efficientamento energetico del Municipio (realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dei VVF) al p.ind. Giampiccolo Andrea particolarmente esperto in materia, che ha svolto in passato incarichi analoghi per l'Amministrazione operando con puntualità e competenza e che ha dichiarato la disponibilità a svolgere l'incarico nelle tempistiche necessarie per l'affidamento dei lavori entro il termine del 15/09 indicato nel Decreto di finanziamento.

Atteso che per l'affidamento dell'incarico è stato pertanto acquisito al n. 6730 dd. 23.08.2023 di protocollo il preventivo dd. 23.08.2023 del per. ind Giampiccolo Andrea, con studio tecnico a Samone, via Nuova Inferiore, 22/b, che presenta la competenza necessaria in materia, come si evince dal curriculum assunto agli atti.

Visto il citato preventivo di spesa che espone l'importo netto di € 5.900,00.= comprensivo delle spese pari al 25% e dello sconto del 33,60%, al quale si aggiunge la Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per la redazione del progetto esecutivo, e l'importo netto di € 2.115,20.= comprensivo delle spese pari al 25% e dello sconto del 29,23%, al quale si aggiunge la Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per la direzione e contabilità dei lavori come da seguente prospetti:

a1) Progettazione esecutiva: onorario a percentuale: importo complessivo Euro 38.500,00.= - codice IA.03; Grado complessità: 1,15; Parametri base: 17,649%; aliquota 0,300 (QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06) per € 38.500,00	€	2.344,26.=
a2) Esecuzione lavori: onorario a percentuale: importo complessivo Euro 368.500,00.= - codice IA.03; Grado complessità: 1,15; Parametri base: 17,649%; aliquota 0,405 (QcI.01, QcI.09, QcI.11) per € 38.500,00	€	3.164,76.=
a) a1) + a2) = €		
b) spese: 25,00 per cento di a)	€	1.377,26.=
c) Documentazione DNSH (a forfait)	€	2.000,00.=
d) Totale lordo	€	8.886,28.=
e) sconto 33,60% su d)	€	- 2.986,27.=
f) Totale netto progettazione esecutiva	€	5.900,00.=

Visto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. d), del D.L. 13 agosto 2011, nr. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, nr. 148, nonché dell'art. 20, comma 8, della L.P. 10 settembre 1993, nr.

26, il compenso da corrispondere al Professionista è stato calcolato prendendo come riferimento il "Decreto parametri" di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, in quanto ritenute le stesse adeguate all'incarico in questione.

Visto l'art. 14 e ss. della L.P. 10 settembre 1993, Nr. 26 e ss.mm..

Visti gli artt. 16, 20 21 e 24 del Regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, Nr. 26 approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 11 maggio 2012, nr. 9-84/Leg.

Rilevato che ai sensi della legge 2/2009 – art. 16/bis – comma 10, è stata acquisita la regolarità contributiva EPPI dd. 23.08.2023 mentre non risulta pertinente l'acquisizione del DURC in quanto lo studio non dispone di dipendenti.

Di aver verificato acquisito agli atti la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs.vo n. 36/2023 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 che sarà oggetto di verifica secondo le modalità indicate nell' art. 52 comma 1 del D.lgs.vo n. 36/2023 s.m.i.

Atteso che l'incarico sarà svolto secondo le modalità riportate nell'allegato schema di convenzione che riporta anche le condizionalità e i vincoli trasversali stabiliti per gli interventi finanziati a valere del PNRR.

Richiamato il Decreto Ministeriale di data 1° marzo 2019 con il quale vengono apportate significative modifiche al principio applicato concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare al principio contabile allegato 4/2 del D.Leg.vo 118/11.

Rilevato che l'intervento è inserito nel piano delle opere pubbliche all'interno del DUP 2023/2025 ed è iscritto sul bilancio di previsione 2023/2025 ed interamente finanziato dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nell'Intervento 2.2 Missione 2 Componente 4 del PNRR.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visti gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2023 - 2025, approvati con deliberazione della Giunta comunale nr. 6 dd. 23/01/2023 e ss.mm. ed i.

Visto lo Statuto comunale.

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che l'Amministrazione intende procedere all'esecuzione di un intervento di efficientamento energetico del Municipio (realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dei VVF) - CUP F84J23000620006) per una spesa complessiva di € 50.000,00.= (comprese somme a disposizione dell'Amministrazione) finanziate a valere sul PNRR – M2C4-Inv. 2.2 (ex L. 160/2019).
- 2) Di procedere alla prenotazione dell'impegno della spesa di € 50.000,00.= al capitolo 2121220/0 competenza 2023 del bilancio 2023-2025 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità.
- 3) Di attestare che la spesa viene finanziata con fondi stanziati al capitolo 1920/30, competenza 2023, del bilancio di previsione 2023/2025.

- 4) Di affidare al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva e direzione/contabilità dei lavori di efficientamento energetico del Municipio (realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dei VVF), per l'importo complessivo di € 5.900,00.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento ed esente I.V.A. per così complessivi Euro 6.195,00.= (CIG: A006CE4CD0).
- 5) Di impegnare a favore del per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, l'importo di € 5.900,00.= più oneri e previdenziali (al netto dello sconto concordato del 33,60 per cento e comprese spese del 25 per cento sull'onorario base), nell'importo complessivo di Euro 6.195,00.=, a valere sulle somme prenotate al punto 2) del presente provvedimento.
- 6) Di imputare la spesa di € 6.195,00.= al cap. 2121220/0 competenza 2023, del bilancio di previsione 2023/2025 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità, dando atto che lo stesso diviene esigibile entro il 31/12/2023.
- 7) Di dare atto che l'incarico sarà svolto secondo le modalità riportate nello schema di convenzione che riporta anche le condizionalità e i vincoli trasversali stabiliti per gli interventi finanziati a valere del PNRR e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 8) Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
- 9) Di comunicare la presente al per. ind. Giampiccolo Andrea (C.F. GMPNDR84S19B006L - P.I. 02060330228), con studio tecnico a Samone (TN) via Nuova Inferiore, 22/b, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L.

Si fa presente che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art.5 Regolamento di Contabilità)

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Si esprime parere Favorevole

ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	IMPORTO
DLP2742023	2023	1920	30	2023	50.000,00
DLP2742023	2023	2121220	0	2023	50.000,00
DLP2742023	2023	2121220	0	2023	6.195,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Trentin rag. Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 04/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah



COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO
Piazza Don Clemente Benetti, 2
38050 SCURELLE (TN)
Tel. 0461/762053 - Fax 0461/763670
e-mail: info@comune.scurelle.tn.it
C.F. e P. IVA 00301120226



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI SCURELLE

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. atto privati n.

OGGETTO: Convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di "Efficientamento energetico del municipio (impianto fotovoltaico su copertura VVF)" (CUP: F84J23000620006 - CIG A006CE4CD0).

Tra i Signori:

- 1) Tomio ing. Livio, nato a Borgo Vals. (TN) il 20.12.1967 e domiciliato per la carica in Scurelle, presso la sede municipale, partita IVA 00301120226, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Scurelle;
- e
- 2) Giampiccolo p.ind. Andrea, nato a Borgo Valsugana il 19 novembre 1984, domiciliato a Samone (Prov. di Trento), Via Nuova Inferiore, 33/b, codice fiscale: GMPNDR84S19B006L (P. IVA 02060330228), iscritto al n. 2123 del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento.

In conformità alla determinazione n. _____ di data _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;

si conviene e si stipula la presente convenzione.

Premesse relative al PNRR

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Piccole opere: art. 1 comma 29) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 entrata in vigore dal 01/01/2020, ha assegnato ai comuni fondi per interventi sul territorio.
- il 12 febbraio 2021 è stato istituito il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento UE 241/2021), che ha, altresì, introdotto il vincolo relativo alla soddisfazione del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali", da doversi realizzare mediante una valutazione di conformità degli interventi previsti nell'ambito delle varie misure del PNRR, rispetto al principio del Do No Significant Harm" (DNSH), riferito al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, indicato all'articolo 17 del Regolamento(UE) 2020/852;
- in data 13 luglio 2021, in seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento

e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, in merito alla MISSIONE 2 Componente 4, Investimento 2.2 – *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”* precisa che:

- La misura deve puntare principalmente ad affrontare i rischi idrogeologici nelle aree urbane e metropolitane, cioè quelli riguardanti inondazioni, erosione o instabilità degli edifici, che causano un grave deterioramento, tra l'altro, del parco immobiliare, delle reti di servizi sotterranei e della rete stradale. La misura deve comprendere una serie diversificata di interventi nelle aree urbane e metropolitane volti a ridurre la vulnerabilità ai rischi idrogeologici. L'obiettivo centrale degli interventi previsti deve essere quello di rendere gli edifici più sicuri contro i rischi sismici e idrogeologici e deve comprendere anche azioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica, come la riduzione del consumo energetico degli edifici o il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di illuminazione pubblica. Gli interventi devono consistere in lavori pubblici di piccola o media portata, in base all'importo finanziario interessato e al tipo di azioni da attuare. I primi devono riguardare principalmente la sicurezza delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, l'eliminazione delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio. I lavori pubblici di piccola portata devono avere come obiettivo orizzontale gli interventi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda i lavori pubblici di media portata, gli interventi devono essere destinati principalmente a investimenti volti a ridurre il rischio idrogeologico e a garantire la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti, anche se devono essere previste azioni anche nei settori indicati per i lavori di piccola entità
- Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non sono ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.
- lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento,
 - l'obiettivo M2C4-14 di completare almeno 7.500 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30% degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità completati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il quarto trimestre 2023.
 - e l'obiettivo M2C4-15 di completare almeno 30.000 interventi per lavori pubblici di piccola portata. Almeno il 30 % degli investimenti per lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni è destinato all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, degli edifici pubblici e/o all'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Completati entro il primo trimestre 2026.
- in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108/2021, di conversione del decreto legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- in data 6 agosto 2021 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 24/9/2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella tabella A. In particolare, sono state affidate, tra le altre, al Ministero dell'Interno le seguenti Missioni:

- “MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”. In particolare, per quanto concerne le piccole opere (art. 1, comma 29 e ss. Legge 160/2019) sono confluiti nel PNRR le annualità 2020 – 2024;
- tramite l'investimento 2.2 si punta ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane.

I progetti riguardano interventi finalizzati alla:

- a. prevenzione e mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e messa in sicurezza dei centri abitati;
- b. messa in sicurezza degli edifici (miglioramento e adeguamento sismico);
- c. efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

L'investimento 2.2 si colloca nell'ambito della Missione 2, Componente 4 (M2C4) del PNRR dedicata alla tutela del territorio e della risorsa idrica.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione intende promuovere un intervento di efficientamento dell'edificio in p.ed. 728 C.C. Scurelle (sede municipale) con la realizzazione di un impianto fotovoltaico posato sulla limitrofa p.ed. 1078 C.C. Scurelle (caserma VVF) anch'essa di proprietà comunale e collegata al municipio tramite cavidotti giù posati.

Per quanto sopra l'intervento di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA VVF)” - CUP F84J23000620006:

- rientra nel PNRR nella Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*, Componente 4 *Tutela del territorio e della risorsa idrica*, Investimento 2.2 *Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni* e pertanto trovano formale applicazione, i seguenti principi ed obblighi:
 - Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34];
 - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];
 - Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241];
 - Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241];
 - Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target;
 - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
 - Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9];
 - Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]
- rientra nell'applicazione del Regime 1 (contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici);
- sarà verificato in base alle schede n. 3 (PC e AEE non medicali) e n. 5 (cantieristica generica) e n. 12 (se applicabile) della Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) (più eventuali altre schede su valutazione del progettista);
- apporterà il contributo programmato di n. 1 unità al numero degli interventi previsti;

- è associato all' Indicatore Comune: RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno (da quantificare in sede di progetto);
- contribuisce all'obiettivo climatico con il valore 40% come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (Coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali);
- non contribuisce all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VII del Regolamento UE 2021/241;
- la scadenza temporale per terminare i lavori era il quarto trimestre 2024.

ART. 1 **(Oggetto dell'incarico di progettazione)**

Con riferimento a quanto esposto in premessa, il Comune di Scurelle, di seguito denominato "Comune", affida al p.ind. Giampiccolo Andrea di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico:

- progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO (IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA VVF)" - CUP F84J23000620006- CIG A006CE4CD0).

Il costo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunti Euro 50.000,00.=. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune di Scurelle intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto dei lavori a base d'appalto, comprese le somme a disposizione del committente, quali espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali.

L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, non possono essere variati senza la preventiva autorizzazione del Comune a cui seguirà la stipulazione di un atto aggiuntivo/modificativo della presente convenzione.

Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

In deroga a quanto disposto al paragrafo precedente, le variazioni da apportare contenute nel limite di tolleranza del 10 per cento, in più o in meno, rispetto al costo dell'opera come sopra definito, sono autorizzate, previa richiesta motivata, dal Responsabile del procedimento, che ne accerta la fondatezza delle cause e della necessità, senza la necessità di stipulare atti aggiuntivi.

L'onorario a percentuale sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 approvato dal Comune, escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione.

ART.2 **(Obblighi del Professionista)**

- Progettazione -

Il Professionista è tenuto a confrontarsi con il Comune al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee nella progettazione dell'opera.

Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi del Comune e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione definitiva dell'opera oggetto della

progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune.

Il Professionista s'impegna, inoltre, ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo delle spese esposto all'art. 5.

Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Comune ogni circostanza, quale, a titolo esemplificativo, l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ovvero interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

Fermo restando quanto riportato all'art.1, il Professionista, fino al momento dell'approvazione del progetto, si impegna ad introdurre negli elaborati di progetto, anche se già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile.

Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate dal Comune e finalizzate, a giudizio responsabile del Funzionario preposto, a perfezionare il progetto secondo le esigenze dell'Amministrazione comunale ed a consentirne così l'approvazione definitiva. Pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della convenzione e non comportano di conseguenza la stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione medesima. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette modifiche/integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

Il Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione dei lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto, tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dall'Amministrazione comunale o dal Direttore dei lavori, senza che questo comporti alcun onere per il Comune. Per le varianti progettuali si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 2), della citata Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.

- Direzione lavori e contabilità -

Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.

Il Professionista dovrà assicurare la sorveglianza continuativa del cantiere mediante la presenza per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere. Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori, nonché alla verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 11, della L.P. 10 settembre 1993, nr. 26 e ss.mm. ed integrazioni.

Il Professionista, inoltre, dovrà tenere costantemente informato il "Funzionario Responsabile" sull'andamento dei lavori, provvedendo ogni 15 giorni a trasmettere il libro giornale e in generale tutti gli atti della contabilità lavori che gli saranno richiesti.

Il Professionista, in particolare, è tenuto a:

- a) accertarsi della denuncia di apertura del cantiere agli Enti previdenziali (INPS, INAIL, CASSA EDILE) sia per quanto riguarda la ditta appaltatrice che per eventuali subappaltatori;
- b) trasmettere tempestivamente all'amministrazione comunale (entro tre giorni dalla stesura) copia di ogni verbale da lui redatto ed in particolare, consegna lavori, sospensione, ripresa, ordini di servizio, ultimazione ecc.;
- c) verificare attentamente la rispondenza dei lavori con quanto riportato negli elaborati di progetto ed eventuali prescrizioni;

- d) astenersi dall'ordinare lavori non previsti nel contratto di appalto, salvo modeste variazioni necessarie a dare perfetta esecuzione ai lavori, senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, purché l'importo complessivo del contratto non venga superato, tali modifiche non comportino l'approvazione di nuovi prezzi e non sussista la possibilità di richieste di equo compenso da parte della ditta appaltatrice.

ART.2bis
(Obblighi specifici per il PNRR)

1. Il Professionista dovrà rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento in oggetto;
2. La prestazione deve essere svolta nel rispetto degli adempimenti necessari all'assolvimento del principio eurounitario di matrice ambientale del "non arrecare danno significativo" ("Do No Significant Harm" – DNSH), volto a garantire che alcuna misura finanziata arrechi danno agli obiettivi ambientali e ostacoli la mitigazione dei cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile", nonché gli elementi essenziali volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali (cd. tagging) previsti per l'investimento e a cui l'incaricato deve attenersi in fase di progettazione dell'opera. Per adempiere ai summenzionati obblighi di derivazione eurounitaria è onere dell'incaricato verificare la coerenza del progetto con le schede tecniche applicabili agli interventi ascritti alla Missione 2 Componente 4, investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", è fatto rinvio alle Schede n. 3 e n. 5 e n. 12 (se pertinente) in Regime 1.
3. Il Professionista, in qualità di progettista, dovrà:
 - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia al principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale ove applicabili, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento M2C4 – Intervento 2.2;
 - garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili. Si precisa che al fine di rispettare le Disposizioni impartite nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il Professionista dovrà fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza;
 - produrre e asseverare una relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza, redatta in base all'allegato sopra

menzionato e la Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto di alcuni dei Criteri Ambientali Minimi, per quanto applicabili alle opere da progettare;

- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, utilizzando la locuzione "finanziato dall'Unione Europea- NextGenerationEU" e riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea. La documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione, alla Componente, all'investimento o subinvestimento;

4. L'Incaricato, in qualità di Direttore dei Lavori, dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente schema di disciplinare di incarico e dai documenti allegati, con particolare riferimento alle "Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" e alla Guida operativa sopra citata;
- produrre tutta la documentazione necessaria per la verifica, dimostrazione, attestazione, ecc del rispetto di ogni clausola relativa al PNRR e la rendicontazione del finanziamento. In particolare dovrà verificare la produzione da parte della ditta esecutrice di tutta la documentazione che consenta al soggetto attuatore la compilazione delle checklist allegate alle Schede n. 2, n. 5, n. 12 (se pertinente) in Regime I;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Scurelle di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento M2C4 – Intervento 2.2, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento degli oneri derivanti dal rispetto del principio ambientale del cd. DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di Scurelle di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- garantire la conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione degli investimenti in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni nel rispetto dell'art. 9, co. 4, del D.L. n. 77/2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ed autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella propria disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

ART. 2ter

(Assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del d.l. 77/2021)

1. Come stabilito dall'art. 47, co. 3 e 3 *bis* del D.L. 77/2021 (come convertito con modifiche dalla L. 108/2021), gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura, ed entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:
 - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 co. 3 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.);
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 co. 3 *bis* del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.).
2. L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al suindicato art. 47, co. 3 *bis*, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. viene richiesto anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.
3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al surrichiamato art. 47 commi 3 e 3 *bis* comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui agli artt. 13 e 14. La sanzione è giornaliera e pari all'1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 citato determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 co. 1 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.
5. I rapporti e le relazioni previste dall'art. 47, co. 2, 3 e 3 *bis* cit. sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
6. In attuazione dell'art. 47, co. 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 co. 8 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. Le nuove assunzioni

- da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.
7. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 co. 4 D.L. 77/21. comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui agli artt. 9 e 10. La sanzione è giornaliera e paria all'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
 8. In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 co. 2 o 3 e 3 bis cit. deve essere prodotta da:
 - nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, co. 2 lettere d), e), f), g) del D. Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
 - nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 e ss.mm.ii..

ART. 3 **(Termini di consegna elaborati progettuali)**

Il progetto esecutivo in forma cartacea (n. 2 copie) e su supporto informatico in formato DWG e PDF per i grafici e DOC e PDF per i testi, deve essere consegnato dal Professionista al Comune entro il **30 settembre 2023** al fine di appaltare e consegnare i lavori entro il termine inderogabile del 15.09.23.

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10 per cento (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Per motivi validi e giustificati, si potrà concedere proroghe ai termini di consegna del progetto, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.

ART. 4 **(Attività connesse non ricomprese nell'incarico)**

Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 3), il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 (Compensi)

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione é calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e prestazioni accessorie, ed è pari ad Euro 38.500,00.=.

L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista è calcolato prendendo come riferimento le tariffe professionali secondo le tariffe professionali di cui al Decreto 31 ottobre 2013 n. 143.

Il predetto compenso, è determinato nell'importo complessivo di Euro 5.900,00.= oltre alla Cassa prev. al 5 per cento (esente I.V.A.), come da dettaglio di seguito riportato:

a1) Progettazione esecutiva: onorario a percentuale: importo complessivo Euro 38.500,00.= - codice IA.03; Grado complessità: 1,15; Parametri base: 17,649%; aliquota 0,300 (QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06) per € 38.500,00	€	2.344,26.=
a2) Esecuzione lavori: onorario a percentuale: importo complessivo Euro 368.500,00.= - codice IA.03; Grado complessità: 1,15; Parametri base: 17,649%; aliquota 0,405 (QcI.01, QcI.09, QcI.11) per € 38.500,00	€	3.164,76.=
a) a1) + a2) = €		
b) spese: 25,00 per cento di a)	€	1.377,26.=
c) Documentazione DNSH (a forfait)	€	2.000,00.=
d) Totale lordo	€	8.886,28.=
e) sconto 33,60% su d)	€	- 2.986,27.=
f) Totale netto progettazione esecutiva	€	5.900,00.=

L'onorario a percentuale sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 approvato dal Comune, escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione del progetto, solo nel caso di incarico "globale" ai sensi dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m., anche se affidato in tempi diversi e con atti separati.

Il compenso relativo alla prestazione progettuale é corrisposto al Professionista, previa emissione di fattura, con le seguenti modalità di pagamento:

- 50 (cinquanta) per cento del compenso di cui al punto 5) ad avvenuta consegna del progetto esecutivo completo in tutti i suoi elaborati tecnici;

- saldo ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Scurelle dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni, nulla osta, ecc. previste dalla vigente normativa.

Qualora l'approvazione del progetto non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, il Comune corrisponderà al Professionista un acconto fino a raggiungere i 9/10 (nove decimi) del compenso totale dovuto previsto in convenzione per ogni singolo livello di progettazione.

Qualora il ritardo di approvazione del progetto non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati progettuali, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso al Comune con le modifiche

suggerite dai competenti Organi competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari.

Le competenze dovute al Professionista sono saldate dal Comune entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati progettuali quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Comune.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura.

Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 30 (trenta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è autorizzato, decorso il predetto termine, ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di tesoreria del Comune, presentando la fattura vistata dal Segretario comunale. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

Nel caso di rideterminazione dell'onorario ai sensi del comma 4) del presente articolo, il pagamento del maggior compenso spettante al Professionista ad avvenuta consegna degli elaborati progettuali, deve in ogni caso essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il provvedimento di autorizzazione del Comune diventa esecutivo, e comunque non prima della stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla convenzione, ove necessario.

I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi deficienze nel progetto presentato.

Al fine della corresponsione dei pagamenti relativi alla Direzione e contabilità dei lavori, il Professionista è autorizzato ad emettere la relativa fattura alle seguenti scadenze:

- a) per gli acconti, ad avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori o dei documenti equivalenti;
- b) per il saldo, ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista o dallo/a società presso il/la quale il Professionista è domiciliato.

Nel caso in cui i pagamenti dei corrispettivi maturati non avvenga entro i previsti 30 giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fin d'ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso la Banca che effettua il servizio di Tesoreria dell'Amministrazione aggiudicatrice, presentando la fattura vistata dal Segretario comunale. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, l'onorario è commisurato all'importo complessivo dei lavori eseguiti. Il relativo importo è liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte del Comune del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati.

ART. 6 **(Varianti progettuali)**

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..

L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dal Comune e comporta la stipulazione di apposita separata convenzione.

Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.

Nel caso in cui le varianti progettuali, si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

ART. 7 (Coperture assicurative)

1. È fatto obbligo al Professionista di stipulare le coperture assicurative previste ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016: grava sul professionista aggiudicatario l'obbligo di stipulare una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria presso primaria compagnia di assicurazione per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento.
2. Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico dell'amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre i progettisti, tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi.
4. Il professionista è tenuto a trasmettere copia della polizza assicurativa per responsabilità professionali con un massimale unico complessivo di € 2.000.000,00.
5. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P./al committente per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sull'operatore economico per i danni o le sanzioni patite.

ART. 8 (Penalità)

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione - anche con riferimento agli specifici obblighi PNRR - delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Ente Committente potrà applicare le seguenti penalità:

Inadempimento	Penalità
<i>ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto</i>	<u>1 (uno per mille)</u> dell'importo contrattuale, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo di consegna qualora la verifica del progetto dia esito positivo.
<i>ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto</i>	<u>1 (uno per mille)</u> dell'onorario della prestazione prevista in contratto che risulti incompleta o inadeguata, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo fino al suo completamento
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis inferiore a 3 mesi</i>	<u>0,6 (zero virgola sei per mille)</u> dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento.
<i>Ritardato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3, 3 bis superiore a 3 mesi</i>	<u>1 (uno per mille)</u> dell'importo contrattuale per il ritardo nell'adempimento.

2. Qualora dagli inadempimenti di cui al comma precedente derivi la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, l'Ente Committente si riserva di agire in rivalsa nei confronti del RTP/Professionista.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento del Professionista agli obblighi previsti all'articolo 2ter, comma 6, della presente convenzione.
4. In caso di consegna del progetto definitivo e del progetto esecutivo entro i termini e di successiva verifica negativa della progettazione definitiva e esecutiva, i termini della penale decorrono dallo scadere dei termini previsti per la consegna del progetto esecutivo. Saranno detratti esclusivamente i tempi imputabili all'amministrazione, che intercorrono tra la consegna degli elaborati e la richiesta di integrazioni a seguito dell'esito della procedura di verifica. Qualora vi siano ulteriori richieste di integrazione, oltre alla prima, da parte del verificatore, i termini della penale saranno computati nelle medesime modalità di cui sopra. La penale terminerà di essere applicata ad avvenuta verifica positiva rispettivamente del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
5. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 20% del corrispettivo professionale.
6. Qualora il ritardo superi i 30 giorni per la progettazione definitiva o i 20 giorni per la progettazione esecutiva l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento. Salvo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione anche in ordine alla perdita del contributo.

Art. 9 **(Clausola risolutiva espressa)**

1. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi:
- n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva.
2. In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con atto dirigenziale o delibera, o comunque fatte salve dal committente medesimo.
3. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dagli artt. 7 e 8, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 8, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 10 **(Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale)**

1. Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

2. Non sarà in ogni caso riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.
3. In ogni caso di risoluzione contrattuale l'affidatario dovrà consegnare entro 10 gg. dalla data di risoluzione tutta la documentazione fino ad allora elaborata che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere per gli elaborati progettuali completamente eseguiti.

Art. 11 (Risarcimento)

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il professionista sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze del Professionista medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento di efficientamento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto dal bando
- b) fatti imputabili al Professionista che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento di efficientamento, per fatti imputabili al Professionista;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al Professionista, dell'Intervento di efficientamento alla realizzazione della proposta del Comune di Scurelle ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

Art. 12 (Recesso)

1. L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Il Professionista può recedere dal contratto per gravi, sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, che rendono impossibile proseguire la prestazione professionale di cui dovrà dare dimostrazione all'Amministrazione Comunale nella comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
4. In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. L'affidatario dovrà consegnare entro 10 gg. dalla data di recesso tutta la documentazione fino ad allora elaborata, che sarà oggetto di verifica ai fini della quantificazione dell'importo da corrispondere per gli elaborati progettuali completamente eseguiti.

ART. 13
(Disponibilità del progetto)

Il progetto e i relativi elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e semprechè non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informativi essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 14
(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario Responsabile e il Professionista.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 15
(Ripartizione oneri fiscali e assimilati)

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto nonché l'onere per il visto di conformità sulla parcella da parte dell'Organo professionale, è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionista e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 16
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e successive modifiche.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Scurelle, li' _____

IL PROFESSIONISTA
(Giampiccolo Andrea)

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
(Tomio ing. Livio)

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3-4-8-10-11, in tema di: penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali e assimilati.

Scurelle, li' _____

IL PROFESSIONISTA
(Giampiccolo Andrea)

IL RESPONSABILE SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
(Tomio ing. Livio)